

Seminario

L'implementazione della Condizionalità e del Greening nel quadro della programmazione 2014-2020

Modulo 2: “Le tipologie di operazione agro-ambientali nella programmazione dei PSR (Reg. 1305/2013) e gli elementi di sovrapposizione con il Greening (Regg. 1305/2013 e 1307/2013)”

Roma, 2 febbraio 2015

PRIMA PARTE

Agro-clima-ambiente, Natura 2000 e Direttiva Quadro Acque (artt. 28-30)

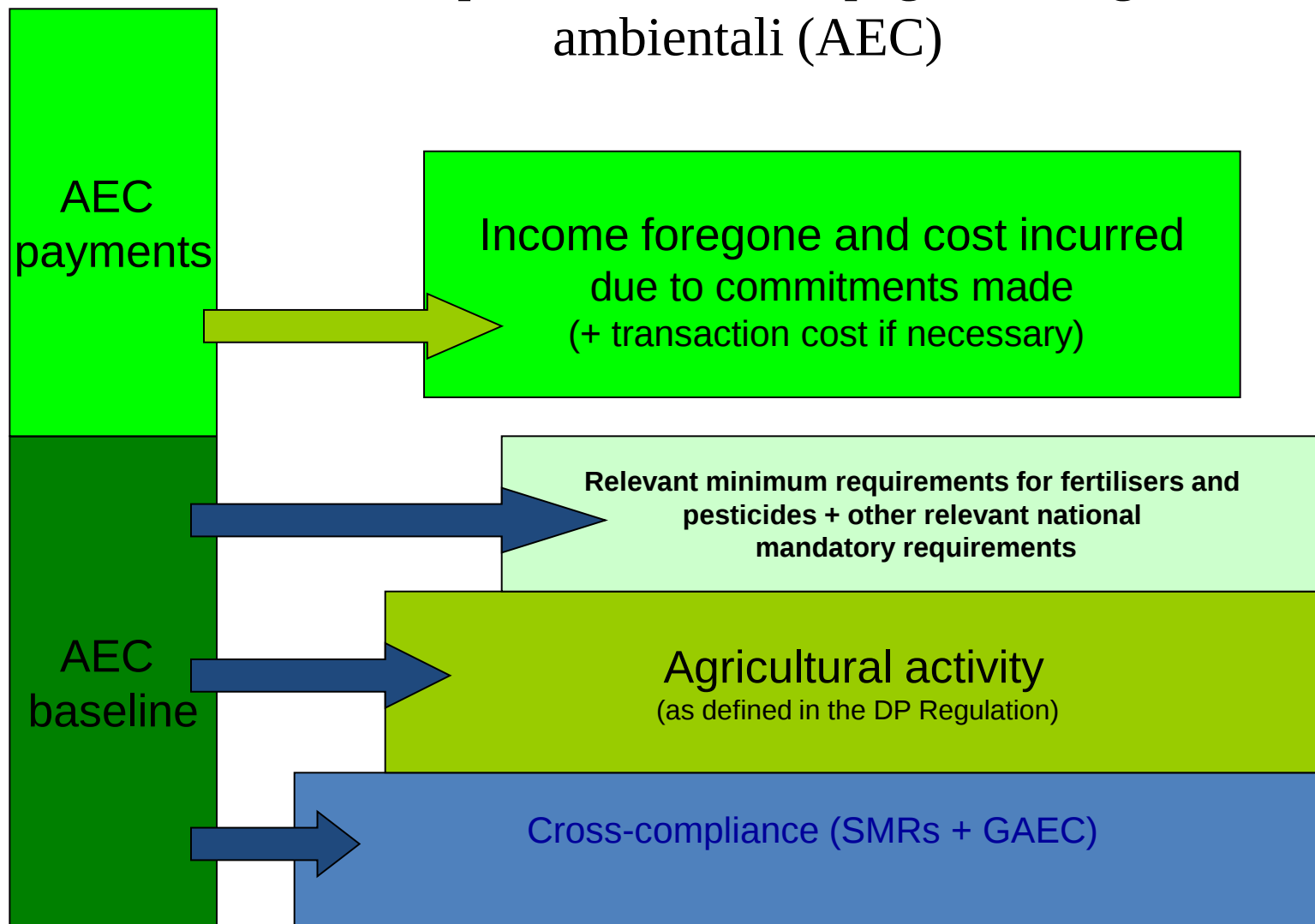
Agro-clima-ambiente, Natura 2000 e Direttiva Quadro Acque (artt. 28-30)

Articolo 28

Pagamenti agro-climatico-ambientali

- 1) **Misura obbligatoria**
- 2) **Riservata agli agricoltori**, alle associazioni di agricoltori o alle associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio; ove giustificato, anche ad altri gestori del territorio o loro associazioni su **terreni agricoli (agricultural land)** definiti dallo Stato membro, inclusa ma non limitata alla superficie agricola (**agricultural area**) definita ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 1307/2013 (**agricultural area** = seminativi + pascolo permanente + colture permanenti).
- 3) **Pagamenti annuali**, compensazione di maggiori costi e mancati ricavi.
- 4) **Durata** compresa tra cinque e sette anni. In casi particolari, per raggiungere o mantenere un particolare beneficio ambientale, può essere previsto un periodo di impegno più lungo, incluso il prolungamento di un anno. In caso di nuovo contratto che segue direttamente quello precedente, può essere stabilita una durata del nuovo contratto inferiore ai 5-7 anni.
- 5) **La baseline** è la condizionalità (Reg.) + agricultural activity (ordinaria/minima) come definita nel regolamento Pagamenti Diretti + requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale.

Art. 28: Baseline per la Misura dei pagamenti agro-climatico-ambientali (AEC)



Agro-clima-ambiente, Natura 2000 e Direttiva Quadro Acque (artt. 28-30)

Articolo 28

Pagamenti agro-climatico-ambientali

- 6) Supporto della **consulenza e/o della formazione** (formazione obbligatoria se AdG decide).
- 7) **Costi di transazione:** max 20% se individuali, max 30% se in associazione (di agricoltori o di agricoltori e altri gestori del territorio).
- 8) **Evitare il doppio finanziamento** di impegni eventualmente già previsti dal greening.
- 9) **Rinuncia permanente all'uso commerciale dei terreni:** pagamento forfettario o una tantum sulla base di maggiori costi e mancati ricavi.
- 10) **Sostegno secondo massimali** allegato II.
- 11) **No al pagamento di impegni pagati anche su art. 29**, in caso di adesione sia ad art. 28 che ad art. 29.
- 12) **Criteri di selezione.**

Agro-clima-ambiente, Natura 2000 e Direttiva Quadro Acque (artt. 28-30)

Articolo 28.9

Sostegno per la conservazione e per l'uso sostenibile e lo sviluppo delle risorse genetiche in agricoltura

Operazioni finanziabili (ai sensi dall'art. 8 della bozza di regolamento delegato SR)

Può essere previsto un sostegno alla conservazione, nonché all'uso e sviluppo sostenibile delle **risorse genetiche in agricoltura** (Atto delegato per stabilire le condizioni applicabili agli impegni riguardanti l'allevamento di razze autoctone minacciate e di conservazione delle risorse genetiche vegetali). Anche beneficiari diversi da (2).

- ✓ azioni finalizzate alla promozione della conservazione in situ ed ex situ;
- ✓ caratterizzazione, collezione ed utilizzazione di risorse genetiche in agricoltura, compresi inventari web-based di risorse genetiche conservate in situ ed ex situ;
- ✓ azioni che promuovono lo scambio di informazioni per la conservazione, caratterizzazione, collezione ed utilizzazione di risorse genetiche nella EU;
- ✓ azioni di accompagnamento quali informazione, disseminazione e consulenza che coinvolge NGO ed altri addetti ai lavori, corsi di formazione e preparazione di report tecnici.

Agro-clima-ambiente, Natura 2000 e Direttiva Quadro Acque (artt. 28-30)

Articolo 28

Pagamenti agro-climatico-ambientali

DIFFERENZE RISPETTO A 2007-2013

1. Estesa alle associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio; ove giustificato, anche ad altri gestori del territorio o loro associazioni.
2. **Terreni agricoli (agricultural land)** definiti dallo Stato membro, inclusa **tra l'altro** la superficie agricola definita ai sensi dell'art. 2 del PD (**agricultural area** = seminativi + pascolo permanente + colture permanenti).
3. **Baseline:** Condizionalità + agricultural activity come definita nel regolamento Pagamenti Diretti + requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale.
4. **Supporto (non obbligatorio, ma caldamente raccomandato)** relativamente alla consulenza, la formazione può diventare obbligatoria se A di G lo decide.
5. Quantificazione dei costi di transazione nel caso di associazioni (max 30%).

Agro-clima-ambiente, Natura 2000 e Direttiva Quadro Acque (artt. 28-30)

Articolo 28

Qualche elemento per la scrittura della misura pagamenti agro-climatico-ambientali (1)

Il punto di partenza nel design delle sotto-misure AEC è l'analisi SWOT, che ovviamente sarà relazionata alle focus area ed in particolare alle seguenti:

- 4a) salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;
- 4b) migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi;
- 4c) prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi;
- 5d) ridurre le emissioni di gas ad effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura;
- 5e) promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale;

Agro-clima-ambiente, Natura 2000 e Direttiva Quadro Acque (artt. 28-30)

Articolo 28

Qualche elemento per la scrittura della misura pagamenti agro-climatico-ambientali (2)

Affinché una sotto-misura AEC possa essere scelta, essa deve essere caratterizzata da un chiaro collegamento fra le priorità/focus area (e pertanto anche con gli Obiettivi Tematici del Reg. (UE) 1303/2013 CPR), i pertinenti fabbisogni/opportunità identificati con la SWOT analisi ed i risultati attesi dall'implementazione della sotto-misura, come dettagliato nella sezione 2 del documento sulla Programmazione Strategica. La mancanza di tali collegamenti in passato è stata fortemente criticata dalla Corte dei Conti europea (European Court of Auditors - ECA).

Se un importante fabbisogno non viene affrontato il Programma deve spiegarne le ragioni.

Rispetto alla programmazione 2007-2013, gli schemi (types of operations) fra i quali scegliere non è cambiato. Cambiano/sono accentuati certi criteri di scelta (basic vs targeted verso specifici elementi naturali, tipi di produzione, specifiche condizioni locali, ecc ...).

Gli impegni devono essere chiari, verificabili e controllabili, distinti dai criteri di eleggibilità.

Inoltre, si deve riportare il metodo di calcolo dei pagamenti.

Uno schema (type of operation) è un insieme di impegni, riuniti in un'unità distinta e per il quale (insieme) si calcola un pagamento distinto (rotazione colturale, diminuzione della densità di allevamento).

Agro-clima-ambiente, Natura 2000 e Direttiva Quadro Acque (artt. 28-30)

Articolo 28

Qualche elemento di design sui Pagamenti agro-climatico-ambientali (3)

Intensità d'aiuto/ Importo del sostegno

Il sostegno per questa misura è limitato ai massimali riportati nell'Allegato II del Regolamento SR:

- 600 EUR per ha per anno per le colture annuali
- 900 EUR per ha per anno per colture perenni specializzate
- 450 EUR per ha per anno per altri usi della terra
- 200 EUR per unità di bestiame (UB/anno per l'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono

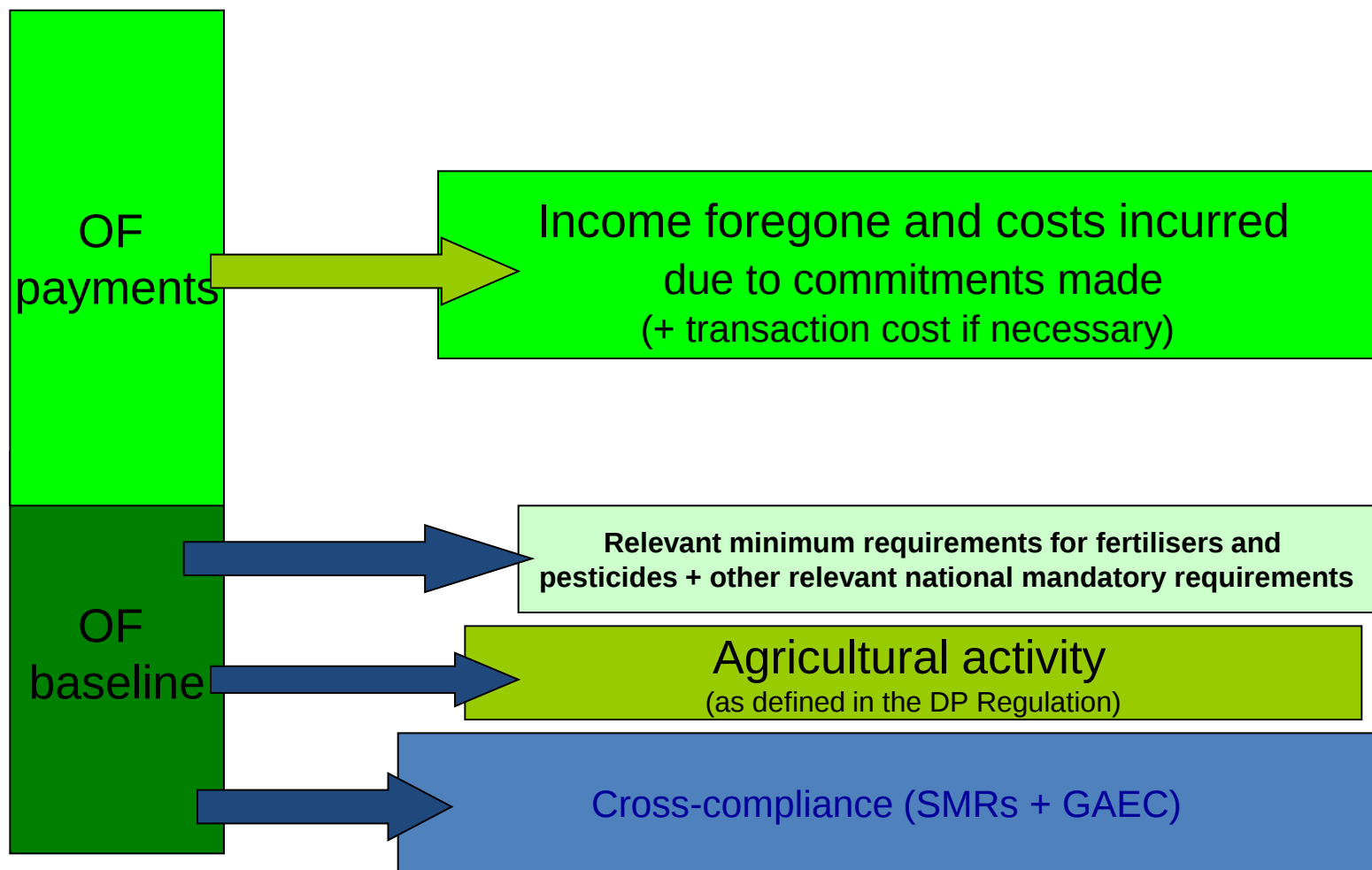
Gli importi indicati nell'Allegato II del Regolamento SR possono essere aumentati, in casi debitamente giustificati, prendendo in considerazione circostanze particolari che devono essere giustificate nei PSR.

Agro-clima-ambiente, Natura 2000 e Direttiva Quadro Acque (artt. 28-30)

Articolo 29 *Agricoltura biologica*

- 1) **Riservata agli agricoltori** (“agricoltori attivi” ai sensi dell’Articolo 9 del Reg. (EU) n. 1307/2013), alle associazioni di agricoltori per impegni che introducano o mantengano la produzione biologica (Reg. CE n. 834/2007 del Consiglio), per ettaro di “agricultural area”.
- 2) **La baseline** è la condizionalità + agricultural activity come definita nel regolamento Pagamenti Diretti + requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale).
- 3) **Durata** compresa tra cinque e sette anni (+ eventualmente 1 anno, in caso di mantenimento). Inoltre, in caso di conversione, lo SM può prevedere un periodo più breve. Infine, per nuovi contratti, che coincidono con impegni già portati avanti nel periodo iniziale d’impegno, lo SM può prevedere un periodo più breve.
- 4) **Pagamenti annuali.**
- 5) **Compensazione dei costi in più e dei ricavi in meno** + costi di transazione (max 20% se individuali, max 30% se in associazione).
- 6) **Evitare il doppio finanziamento** di impegni eventualmente già previsti dal greening.
- 7) **Sostegno secondo massimali** Allegato II.

Art.29: Baseline per la misura dei pagamenti sull'Agricoltura Biologica



Agro-clima-ambiente, Natura 2000 e Direttiva Quadro Acque (artt. 29-31)

Articolo 29 *Agricoltura biologica*

DIFFERENZE RISPETTO A 2007-2013

- 1) **Separazione dell'agricoltura biologica dagli altri impegni agro-ambientali.**
- 2) Quantificazione dei costi di transazione nel caso di associazioni (max 30%);
- 3) periodo d'impegno più corto in taluni casi.

Agro-clima-ambiente, Natura 2000 e Direttiva Quadro Acque (artt. 28-30)

Articolo 29

Qualche elemento per la scrittura della misura Agricoltura biologica (1)

L'agricoltura biologica contribuisce a diverse focus area. Le principali sono:

- 4a) salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;
- 4b) migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi;
- 4c) prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi;
- 5e) promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale.

Agro-clima-ambiente, Natura 2000 e Direttiva Quadro Acque (artt. 28-30)

Articolo 29

Qualche elemento per la scrittura della misura Agricoltura biologica (2)

Intensità d'aiuto/ Importo del sostegno

Il sostegno per questa misura è limitato ai massimali riportati nell'Allegato II del Regolamento SR:

- 600 EUR per ha per anno per le colture annuali
- 900 EUR per ha per anno per colture perenni specializzate
- 450 EUR per ha per anno per altri usi della terra

Gli importi indicati nell'Allegato II del Regolamento SR possono essere aumentati, in casi debitamente giustificati, prendendo in considerazione circostanze particolari che devono essere giustificate nei programmi di SR.

Agro-clima-ambiente, Natura 2000 e Direttiva Quadro Acque (artt. 28-30)

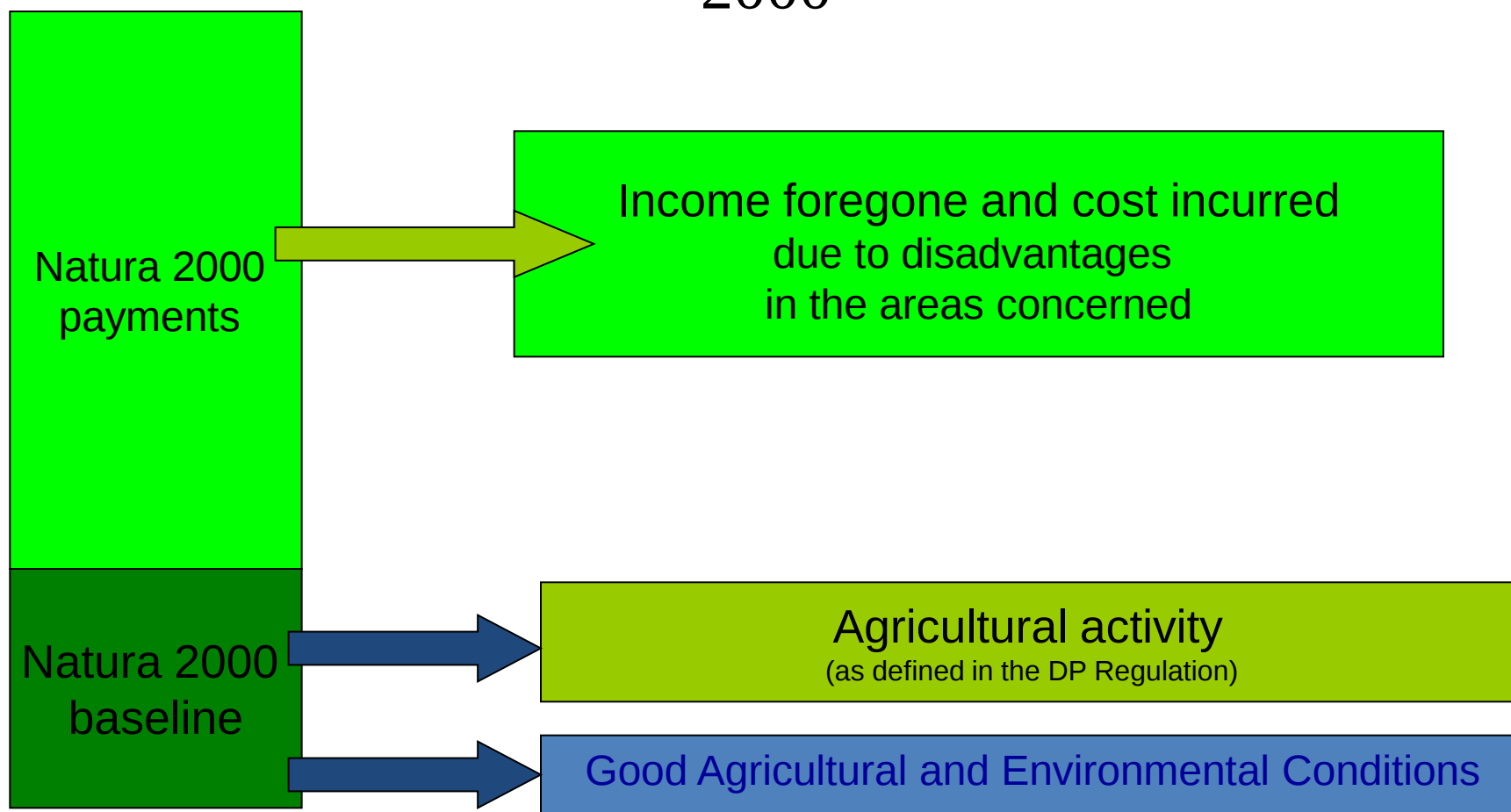
Articolo 30

Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque

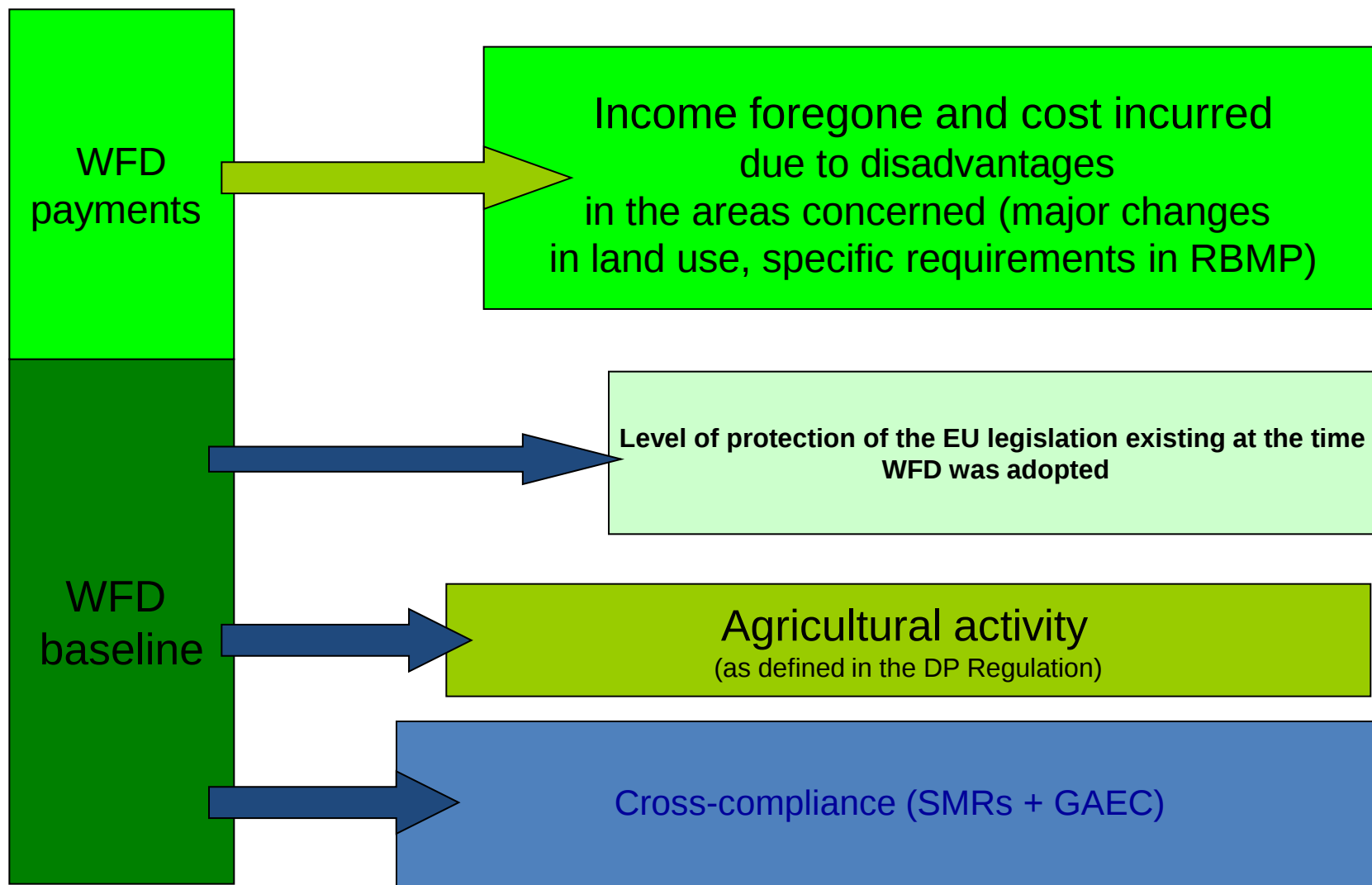
- 1) Riservata agli agricoltori, ai **detentori di foreste private** ed alle **associazioni di detentori di foreste private** e, ove giustificato, ad **altri gestori del territorio** su “Agricultural area” o per **Ha di foresta (superficie < 5% del tot superficie Natura 2000)**.
- 2) La **baseline** è: per Natura 2000: BCAA + agricultural activity come definita nel regolamento Pagamenti Diretti; per Dir QA: la condizionalità + agricultural activity come definita nel regolamento Pagamenti Diretti.
- 3) **Indennità annuali.**
- 4) **Compensazione dei maggiori costi e minori ricavi** dovuti ad impegni “virtuosi” per applicazione direttive Habitat e Uccelli selvatici (che vanno oltre le BCAA) e della Direttiva Quadro sulle Acque (che vanno oltre la condizionalità).
- 5) **Sostegno secondo massimali Allegato II.**

Altre caratteristiche degli impegni virtuosi relativi alla direttiva 2000/60/CE: (a) introdotti e conformi ai piani di gestione dei bacini idrografici, (b) vanno al di là del livello di protezione offerto dalla normativa UE vigente al momento dell'adozione della direttiva 2000/60/CE, (c) richiedono cambiamenti rilevanti riguardo al tipo di utilizzo del suolo e/o limitazioni rilevanti della pratica agricola, con conseguenti perdite di reddito significative.

Art. 30: Baseline per la misura sui pagamenti di Natura 2000



Art. 30: Baseline per la misura sui pagamenti della Direttiva Quadro sulle Acque



Agro-clima-ambiente, Natura 2000 e Direttiva Quadro Acque (artt. 29-31)

Articolo 30

Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque

DIFFERENZE RISPETTO A 2007-2013

- 1) **Riservata** non solo agli agricoltori ma estesa ai **detentori di foreste private** ed alle **associazioni di detentori di foreste private** e, ove giustificato, ad **altri gestori del territorio** su **“Agricultural area”** o per ha di foresta e non più su SAU.
- 2) La **baseline** è stata elevata sia per Natura 2000 che per DQA.
- 3) **Pertanto, compensazione dei maggiori costi e dei minori ricavi** dovuti ad impegni “virtuosi” per applicazione direttive Habitat e Uccelli selvatici (che vanno oltre le BCAA) e della Direttiva Quadro sulle Acque (che vanno oltre la condizionalità).

Agro-clima-ambiente, Natura 2000 e Direttiva Quadro Acque (artt. 28-30)

Articolo 30

Qualche elemento per la scrittura delle misure Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (1)

Le Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque contribuiscono a diverse focus area. Le principali sono:

- 4a) salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;
- 4b) migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi;
- 4c) prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi;
- 5e) promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale.

Agro-clima-ambiente, Natura 2000 e Direttiva Quadro Acque (artt. 28-30)

Articolo 30

Qualche elemento per la scrittura delle misure Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (2)

Intensità d'aiuto/ Importo del sostegno

Il sostegno per questa misura è limitato ai massimali riportati nell'Allegato II del Regolamento SR:

- 500 EUR per ha per anno nel periodo iniziale non superiore a cinque anni
- 200 EUR per ha per anno
- 50 EUR minimo per ha per anno per le indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque

Gli importi indicati nell'Allegato II del Regolamento SR possono essere aumentati, in casi debitamente giustificati, prendendo in considerazione circostanze particolari che devono essere giustificate nei programmi di SR.

Agro-clima-ambiente, Natura 2000 e Direttiva Quadro Acque (artt. 28-30)

Articolo 30

Qualche elemento per la scrittura delle misure Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque: focus su operazioni finanziabili per art. 30 (3)

Il sostegno nell'ambito di questa misura può essere erogato per pagare le seguenti 3 sotto-misure:

Indennità Natura 2000: operazioni relative agli svantaggi ed alle restrizioni imposte nelle Aree agricole Natura 2000 e definite nei Piani di Gestione o in altri strumenti equivalenti; tali restrizioni sono obbligatorie e devono essere rispettate da tutti i gestori del territorio e sono collegate agli obblighi di mantenimento o ripristino degli habitat e delle specie ed al divieto di loro deterioramento e disturbo.

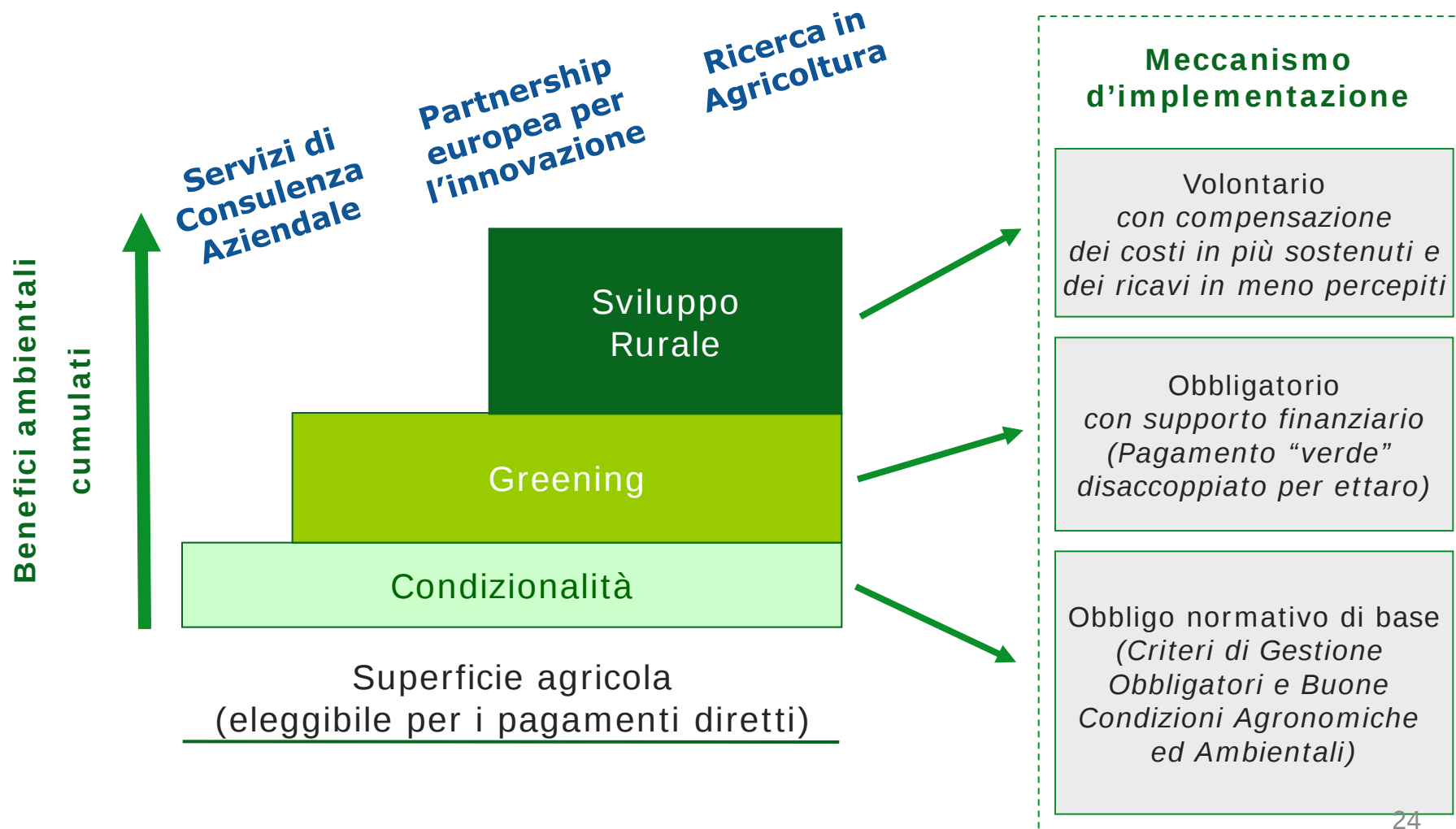
Indennità Natura 2000 forestale: operazioni relative agli svantaggi ed alle restrizioni imposte nelle Aree forestali Natura 2000 e definite nei Piani di Gestione o in altri strumenti equivalenti; tali restrizioni sono obbligatorie e devono essere rispettate da tutti i gestori del territorio e sono collegate agli obblighi di mantenimento o ripristino degli habitat e delle specie ed al divieto di loro deterioramento e disturbo.

Indennità DQA: operazioni relative agli svantaggi ed alle specifiche restrizioni obbligatorie ed ai requisiti, introdotti dalla DQA ed in accordo con i programmi di misure dei piani di gestione del bacino e che impongono cambiamenti di entità superiore nell'uso del suolo e/o restrizioni maggiori nelle pratiche agricole come: aumento della superficie destinata a pascolo permanente, conversione di seminativi in pascolo permanente, imboschimento, ripristino di aree umide, creazione di stagni, etc.

SECONDA PARTE

Principio del “non-doppio finanziamento” nello Sviluppo Rurale

La nuova architettura del greening della PAC



No double funding - Base giuridica

- **Regolamento (UE) n. 1303/2013**, art. 65(11):
 - *“Un’operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi SIE oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell’Unione, purché la voce di spesa indicata in una richiesta di pagamento per il rimborso da parte di uno dei fondi SIE non riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell’Unione, o dallo stesso fondo nell’ambito di un altro programma.”*

- **Regolamento (UE) n. 1306/2013**, art.30 – Divieto di doppio finanziamento:
 - *“Le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell’Unione.”*

- **Regolamento (UE) n. 1305/2013**, artt. 28(6), 29(4), 30(1):
 - *“Nel calcolare i pagamenti di cui al primo comma, gli Stati membri deducono l’importo necessario per escludere il doppio finanziamento delle pratiche di cui all’articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013.”*
artt. 28(10), 29(6), 30(8):
 - *“Per assicurare che sia esclusa la possibilità di doppio finanziamento di cui al paragrafo 6, secondo comma, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 83 che stabilisce il metodo di calcolo da utilizzare, anche in caso di misure equivalenti previste dall’articolo 43 del regolamento (UE) n. 1306/2013.”*

No double funding – Regolamenti a confronto

Reg. (EU) n. 1305/2013

- **Pagamenti agro-climatico-ambientali** (Art. 28)
- **Agricoltura biologica** (Art. 29)
- **Indennità Natura 2000 e Indennità connesse alla Direttiva Quadro sulle Acque** (Art. 30)

Reg. (EU) n. 1307/2013

- **Pratiche greening** (Art. 43):
 - Diversificazione colturale
 - Mantenimento dei prati permanenti
 - Aree di interesse ecologico
- **Pratiche equivalenti** (art. 43 e Allegato IX)
- **Schemi di certificazione ambientale** (Art. 43)

No double funding – Agricoltura Biologica, Natura 2000 e DQA

Agricoltura biologica nel 1° Pilastro

- ✓ Gli agricoltori che soddisfano i requisiti dell'agricoltura biologica hanno diritto *ipso facto* al pagamento del greening, poiché l'agricoltura biologica è un metodo olistico con un ampio insieme di regole che soddisfano anche le pratiche previste dal greening
- ✓ Pertanto, gli agricoltori che aderiscono all'agricoltura biologica sono considerati implicitamente adempienti gli obiettivi del greening

Agricoltori che aderiscono a Natura 2000 ed alla DQA

- ✓ Essi devono osservare le pratiche del greening “nella misura in cui tali pratiche siano compatibili con gli obiettivi di tali Direttive”
- ✓ Se c'è incongruità fra il greening e gli obiettivi delle Direttive, prevalgono questi ultimi e non sussiste obbligo all'osservanza delle pratiche del greening

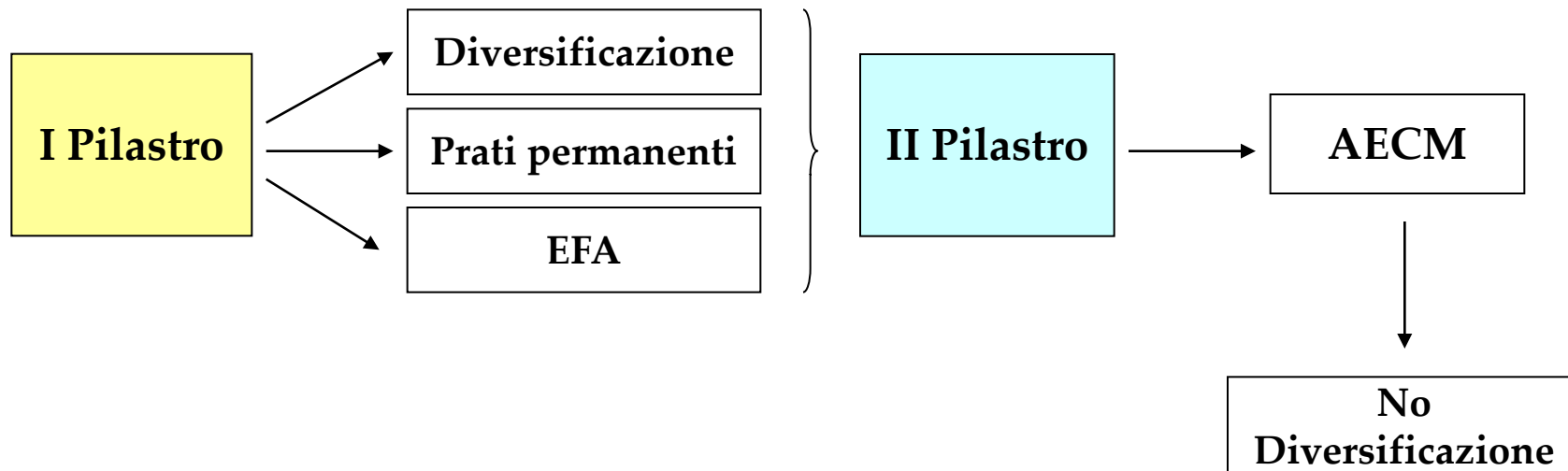
No double funding – Regola generale

- Il calcolo dei pagamenti deve assicurare che le stesse pratiche non siano pagate due volte, una sotto il Primo e l'altra sotto il Secondo Pilastro.
- In sostanza, non è consentito il doppio finanziamento tra i pagamenti per le misure artt. 28-30 e il pagamento greening nel I pilastro.
- Di conseguenza, i pagamenti nel II Pilastro possono compensare solo quegli impegni che vanno al di là delle pertinenti pratiche greening e di tutti i pertinenti requisiti obbligatori.

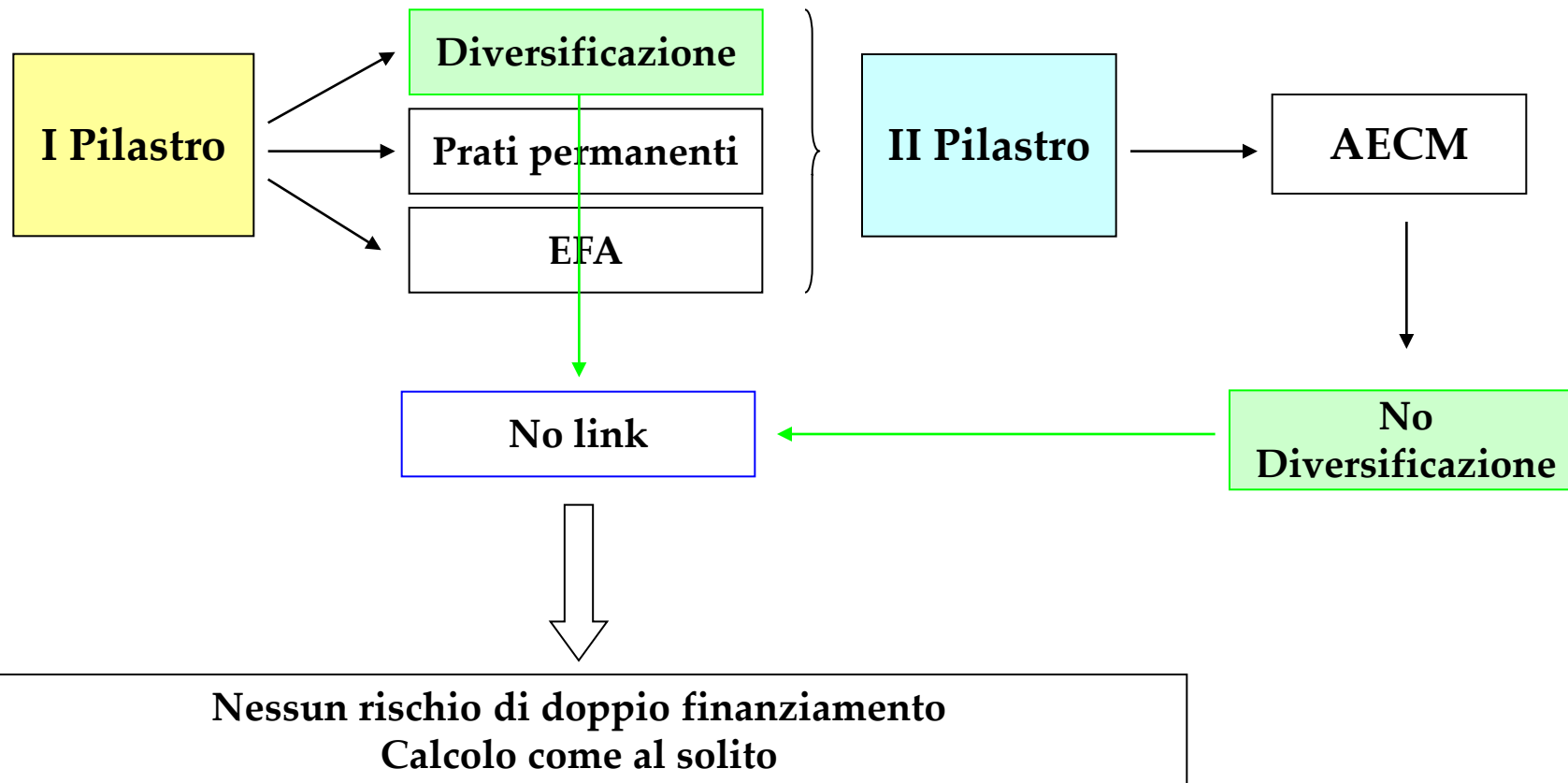
No double funding – Casi possibili

1. Impegni volontari che non abbiano alcun collegamento con le pratiche del greening
→ non c'è alcun rischio di doppio finanziamento = calcolo del pagamento come al solito
2. Impegni volontari di natura simile alle pratiche del greening ma non utilizzate per l'equivalenza
→ rischio di doppio finanziamento = riduzione del pagamento
3. Impegni (AEC) utilizzati per l'equivalenza (Allegato IX del reg. pagamenti diretti):
 - Di natura simile
→ rischio di doppio finanziamento = riduzione del pagamento
 - Di differente natura e contrassegnati con l'asterisco
→ rischio di doppio finanziamento = riduzione del pagamento.

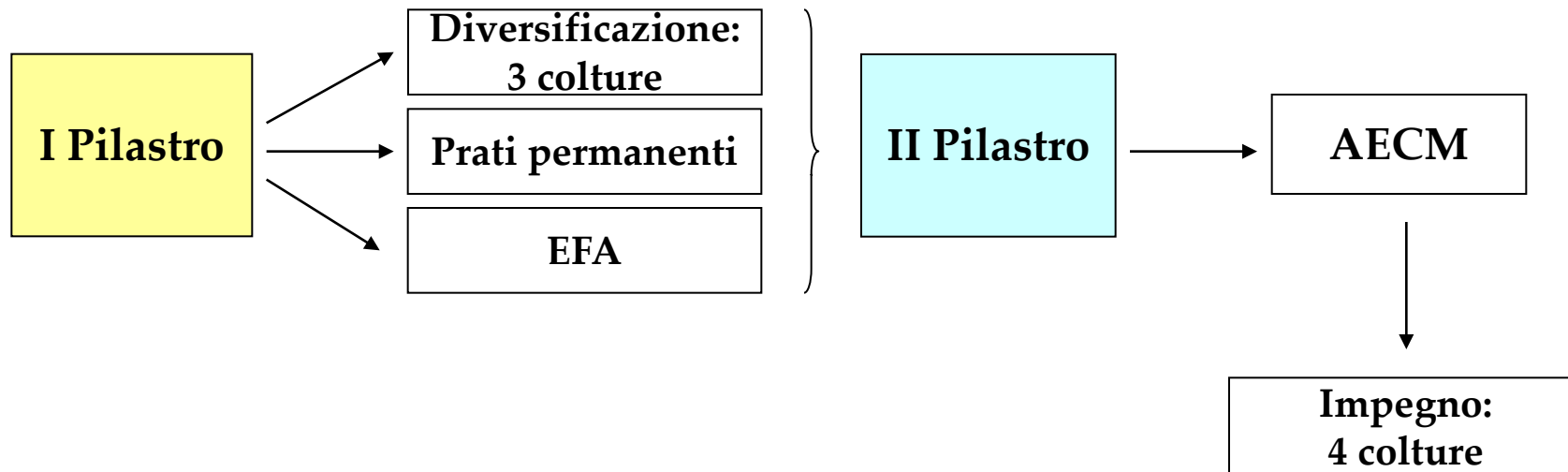
No double funding – Caso 1



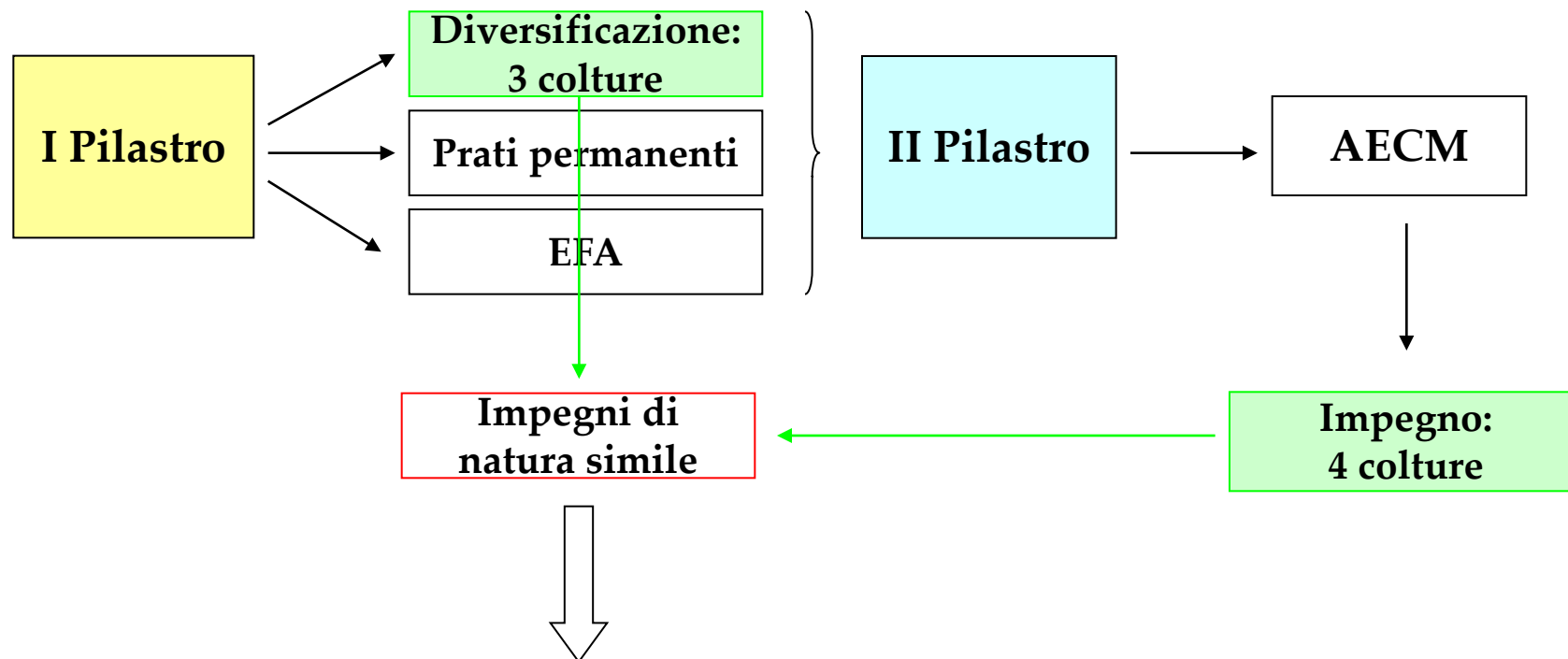
No double funding – Caso 1



No double funding – Caso 2

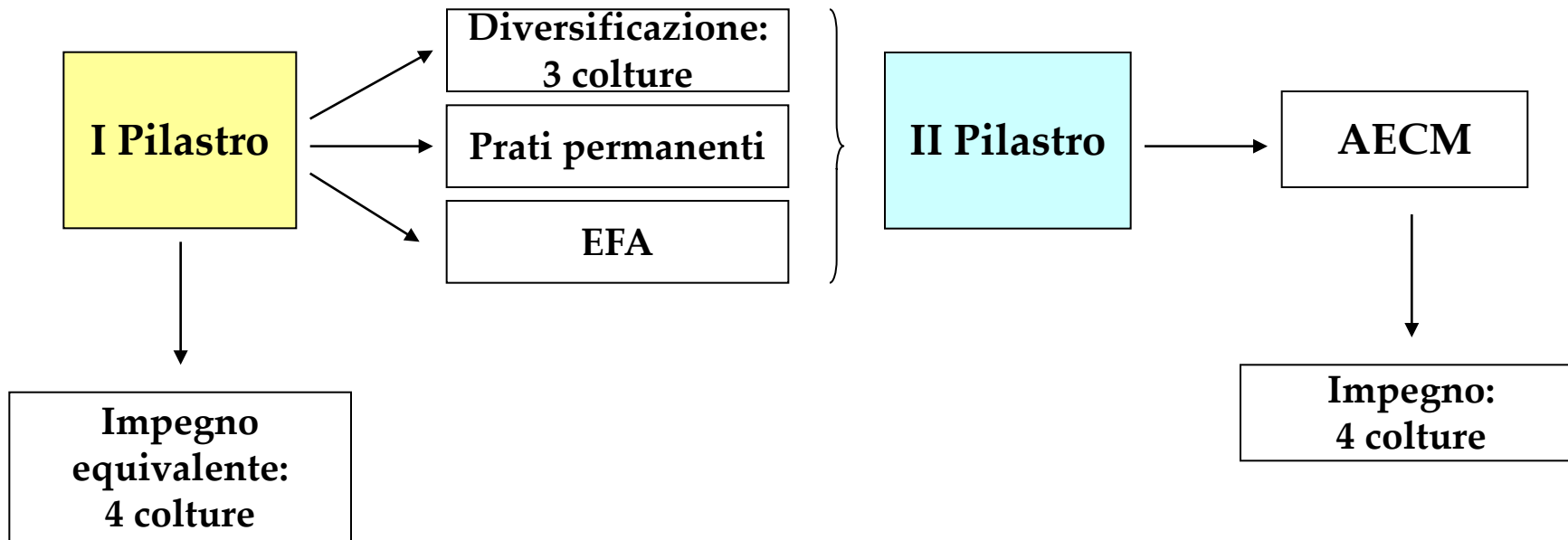


No double funding – Caso 2

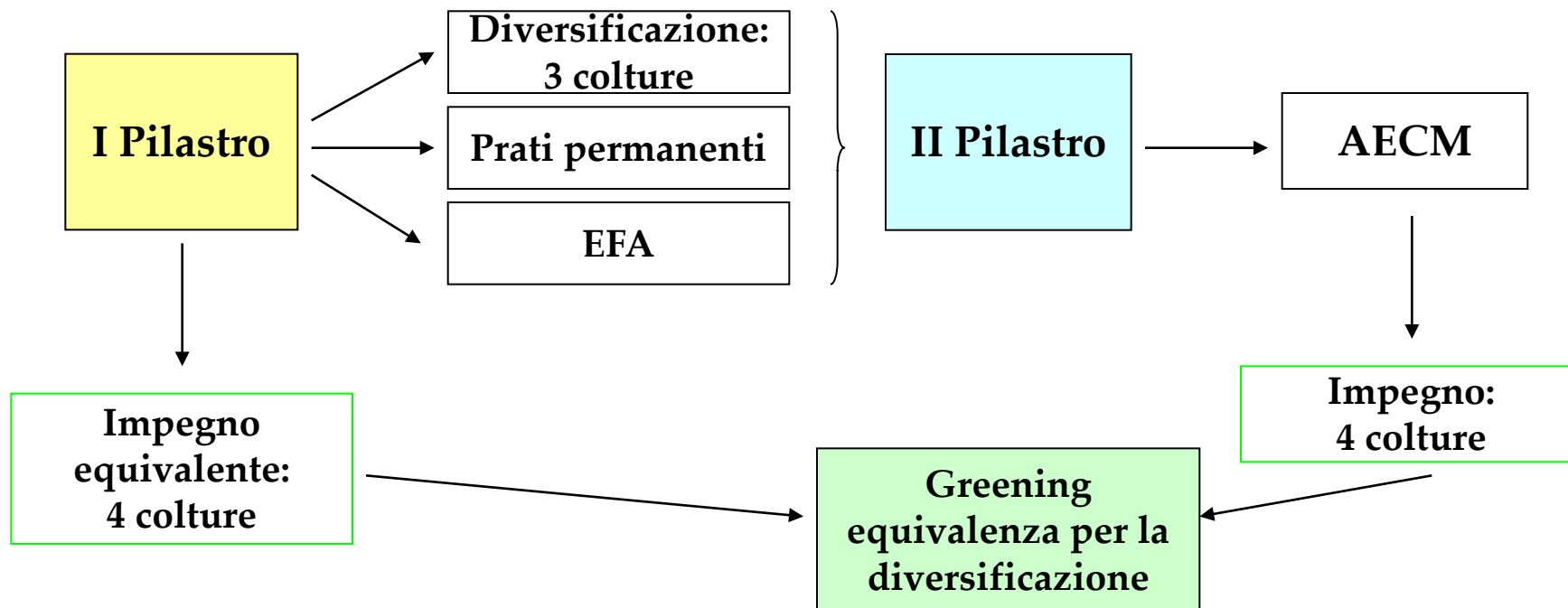


Rischio di doppio finanziamento
4 colture – 3 colture = importo pagamento impegno AECP

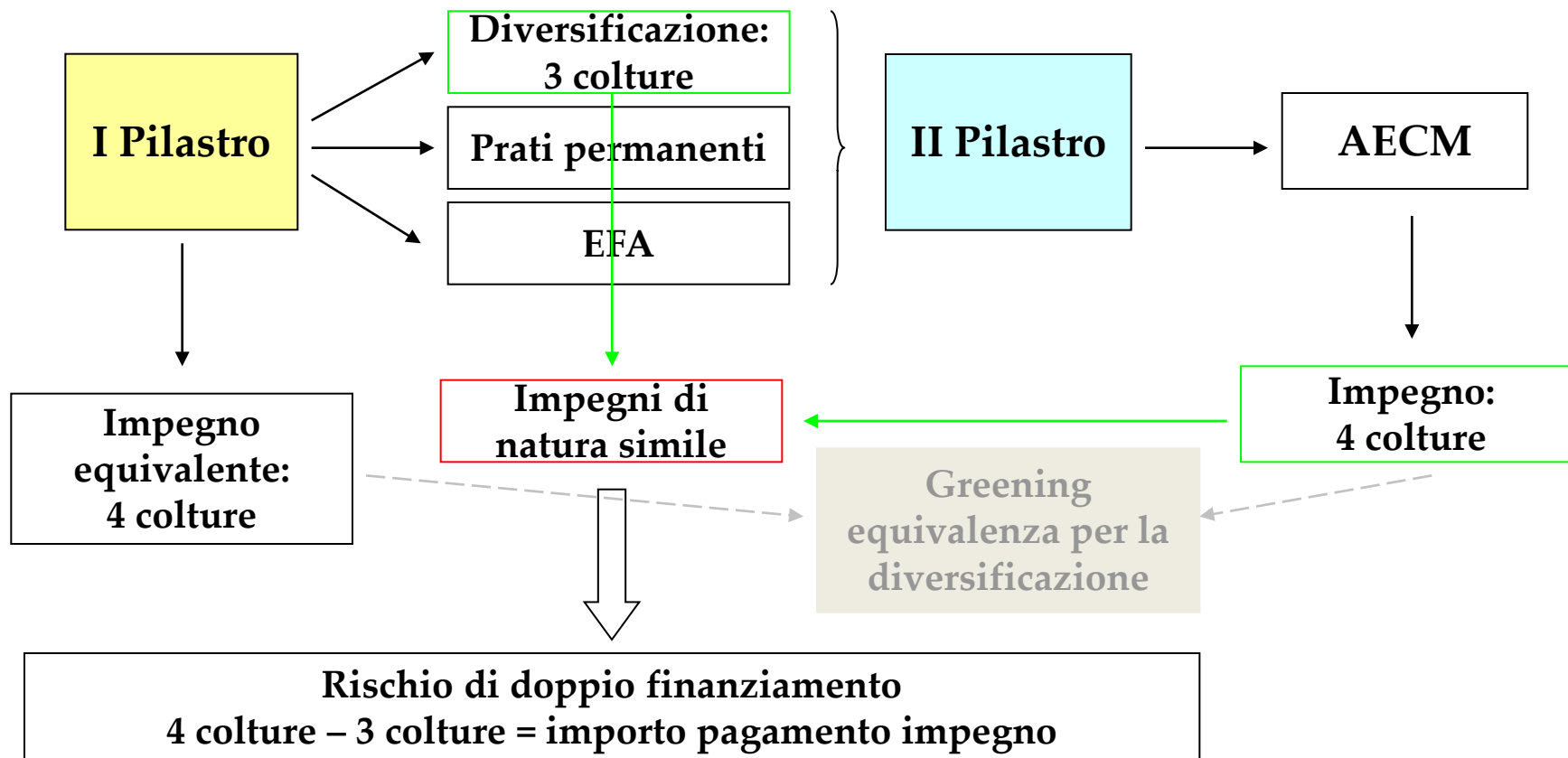
No double funding – Caso 3a



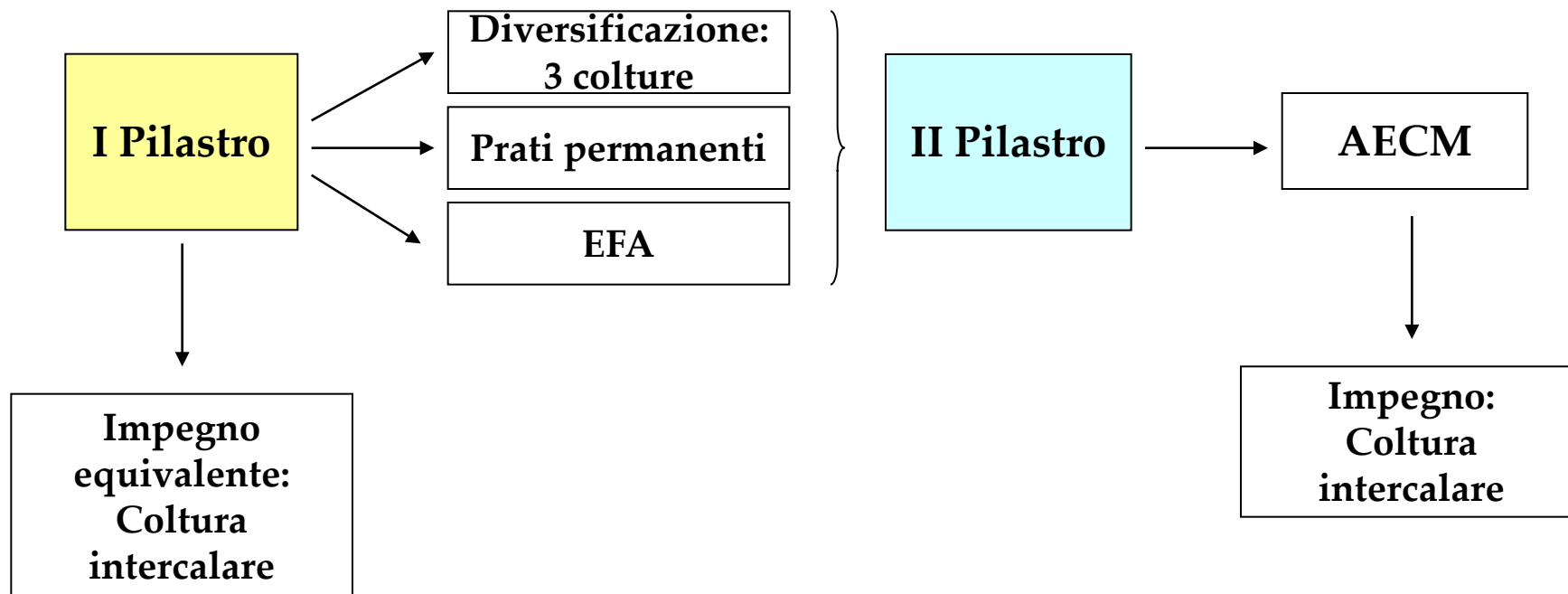
No double funding – Caso 3a



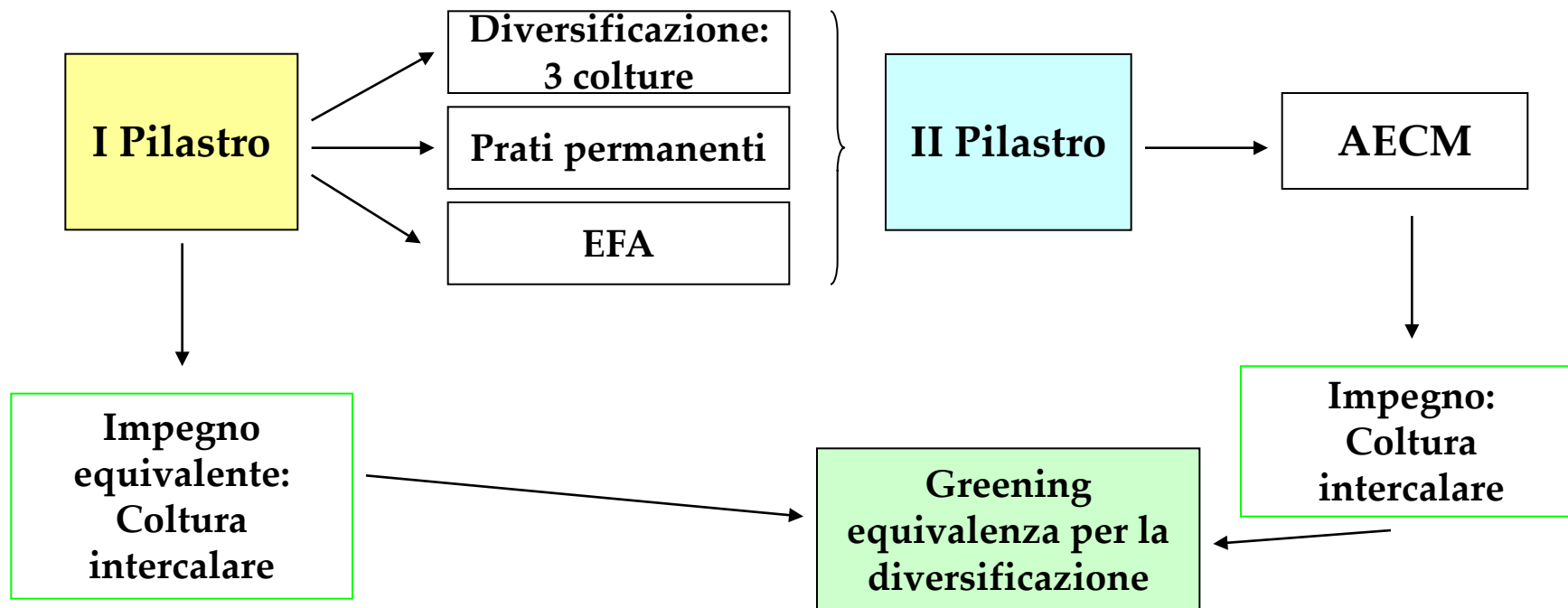
No double funding – Caso 3a



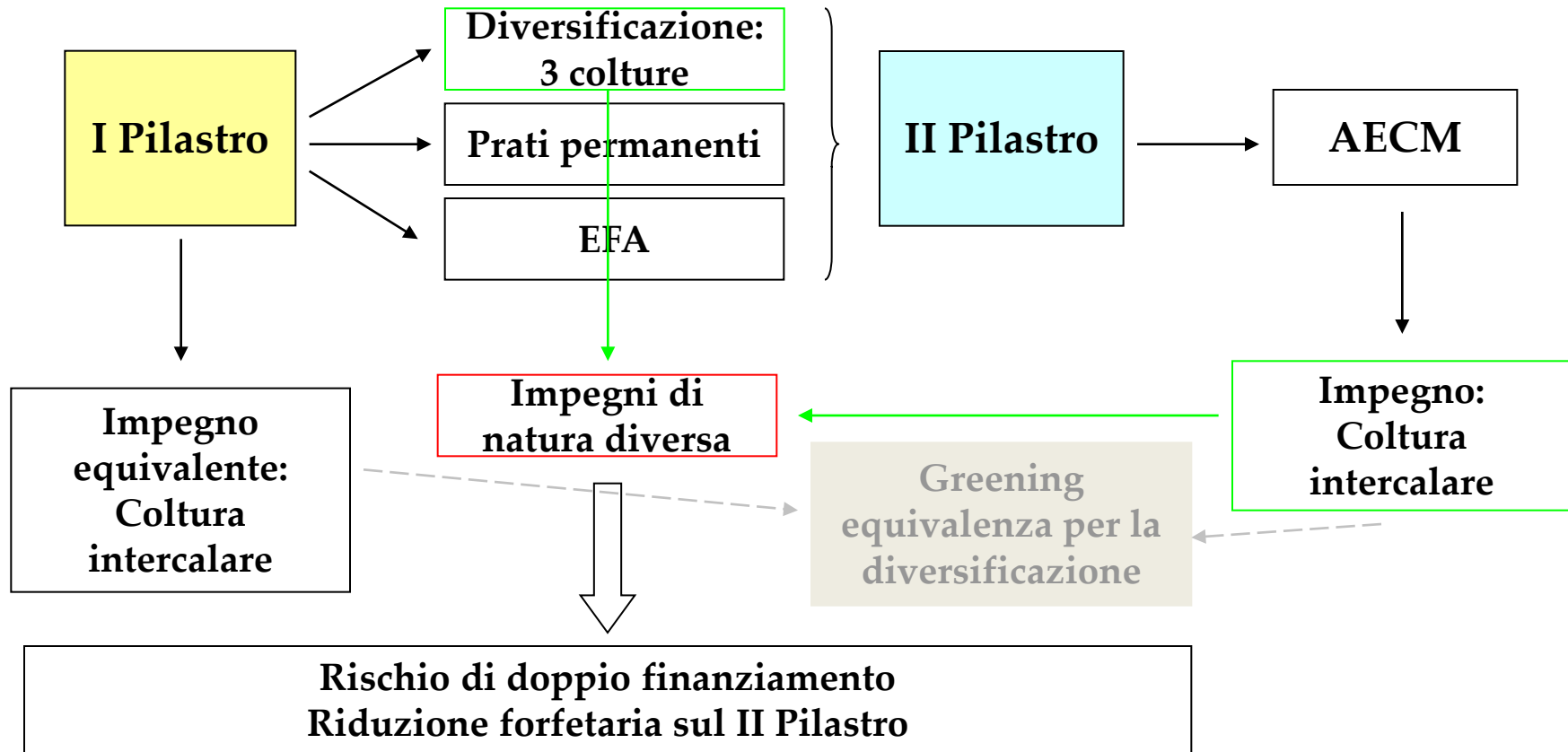
No double funding – Caso 3b



No double funding – Caso 3b



No double funding – Caso 3b



No double funding – Caso 3b

Calcolo della riduzione forfetaria (1)

- Base normativa: art. 39(1) dell'attuale regolamento delegato
- *“Per gli agricoltori che decidono di osservare le pratiche di cui ai punti 3 e 4 della sezione I e al punto 7 della sezione III dell'allegato IX del regolamento (UE) n 1307/2013 e qualsiasi ulteriore pratica equivalente aggiunta a tale allegato per la quale è necessario un calcolo specifico è al fine di evitare il doppio finanziamento, in quanto pratiche equivalenti ai sensi dell'articolo 43 (3) (a) di tale regolamento, gli Stati membri dovranno dedurre dall'importo del sostegno per ettaro calcolato ai sensi dell'articolo 28 (6) del regolamento (UE) n 1305/2013 un importo pari a un terzo del pagamento greening medio per ettaro nello Stato membro o nella regione interessata per ogni pratica greening alla quale la pratica è equivalente.”*
- In sostanza, nel caso si utilizzino le pratiche equivalenti con asterisco dell'Allegato IX, bisognerà sottrarre, all'importo calcolato nel II Pilastro per l'impegno AEC, l'equivalente di un terzo del pagamento medio greening.

No double funding – Caso 3b

Calcolo della riduzione forfetaria (2)

- Base normativa: art. 39(1) dell'attuale regolamento delegato
- Secondo sottoparagrafo
- *“Il pagamento medio greening per ettaro nello Stato membro o nella regione in questione è calcolato sulla base della percentuale di cui all’articolo 47 (1) del regolamento (UE) n 1307/2013 della media dei massimali nazionali per gli anni dal 2015 al 2019 di cui all’allegato II di detto regolamento e il numero di ettari ammissibili dichiarati a norma dell’articolo 33 o dell’articolo 36 del regolamento (UE) n 1307/2013 nel 2015. Gli Stati membri che decidono di attuare le pratiche di cui al primo comma del presente paragrafo già nel 2015, possono stimare il numero di ettari ammissibili dichiarati nel 2015 sulla base delle dichiarazioni fatte nel 2014 ai sensi dell’articolo 34 (2) del regolamento (CE) N. 73/2009.”*
- In pratica, il *pagamento medio greening per ettaro* si ottiene prendendo il 30% del plafond nazionale per gli anni dal 2015 al 2019, se ne fa la media aritmetica e si divide il numero ottenuto per il numero di ettari eleggibili dichiarati nel 2015 ai sensi dell’art. 33 del regolamento pagamenti diretti.
- Nel caso in cui lo SM decida di applicare le pratiche equivalenti di cui al sottoparagrafo 1 sin dal 2015, possono stimare le superfici eleggibili dichiarate nel 2015 sulla base delle dichiarazioni fatte nel 2014 ai sensi del regolamento (CE) n. 73/09.

No double funding – calcolo della riduzione

- Nel caso in cui il pagamento AECM o biologico sia stabilito a un livello che compensa il beneficiario solo per una parte dei maggiori costi o minori ricavi risultanti dall'esecuzione degli impegni, la riduzione per evitare il doppio finanziamento deve essere eseguita a partire dal livello del pagamento calcolato.

Massimale da regolamento: 600 €/ha

Pagamento calcolato: 500 €/ha

Pagamento concesso: 400 €/ha

Riduzioni da effettuare sul pagamento II Pilastro causa “no double funding”: 60 €/ha

Pagamento al netto “no double funding”: $500 - 60 = 440$ €/ha

Pagamento concesso al beneficiario: 400 €/ha

Massimale da regolamento: 600 €/ha

Pagamento calcolato e concesso (in deroga CE): 700 €/ha

Riduzioni da effettuare sul pagamento II Pilastro causa “no double funding”: 60 €/ha

Pagamento al netto “no double funding”: $700 - 60 = 640$ €/ha

Pagamento concesso al beneficiario: 640 €/ha

No double funding – Casi particolari

- **Piccoli Agricoltori**

Il regolamento pagamenti diretti afferma che

- ✓ i piccoli agricoltori sono esentati dagli obblighi del greening.
- ✓ il pagamento ai piccoli agricoltori sostituisce il pagamento di base e i pagamenti accoppiati
- ✓ di conseguenza, questo pagamento non è direttamente collegabile alla componente greening dei pagamenti diretti e pertanto gli agricoltori che partecipano allo schema piccoli agricoltori non sono soggetti al principio del “no double funding”

- **Beneficiari artt. 28, 29 e 30 non eleggibili per i Pagamenti Diretti del I° Pilastro**

- ✓ Dal momento che questa categoria non è eleggibile né per i pagamenti diretti né per il greening, non c'è rischio di doppio finanziamento.
- ✓ Pertanto, questi ultimi beneficiari non sono soggetti a riduzioni nel II Pilastro e possono ricevere il pagamento per intero.

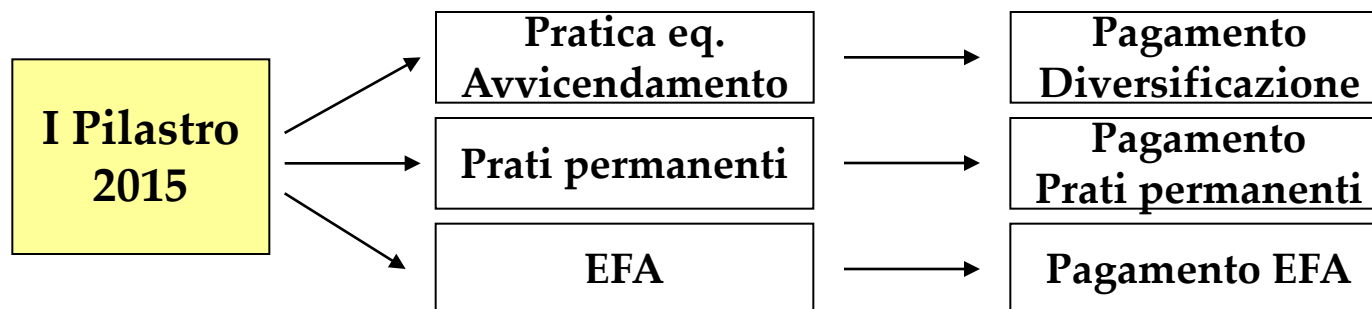
No double funding – Caso delle Aree di Interesse Ecologico (Ecological Focus Area)

- Nel caso in cui le superfici aziendali a seminativo superino i 15 ha, l'impegno relativo alle EFA consiste nel riservare almeno il 5% dei seminativi aziendali ad Aree di Interesse Ecologico.
- Alcuni impegni AEC (Agro-Clima-Ambiente) possono essere equivalenti all'obbligo EFA.
- In questo caso, la riduzione per evitare il doppio finanziamento si applica solo al primo 5% della superficie a seminativo, cioè quella che è richiesto debba essere investita ad EFA:
- ✓ *Aspetto quantitativo*: se un impegno AEC pertinente è implementato sul 10% della superficie a seminativo, il pagamento relativo al primo 5% della superficie è ridotto in misura tale da evitare il doppio finanziamento, mentre per il resto viene corrisposto l'intero pagamento.
- ✓ *Aspetto qualitativo*: nei casi in cui il contenuto degli impegni vada oltre quello che è richiesto per l'equivalenza (p.e. distribuzione di una miscela di specifiche sementi), questo livello ulteriore di impegno volontario può essere pagato senza alcuna riduzione.

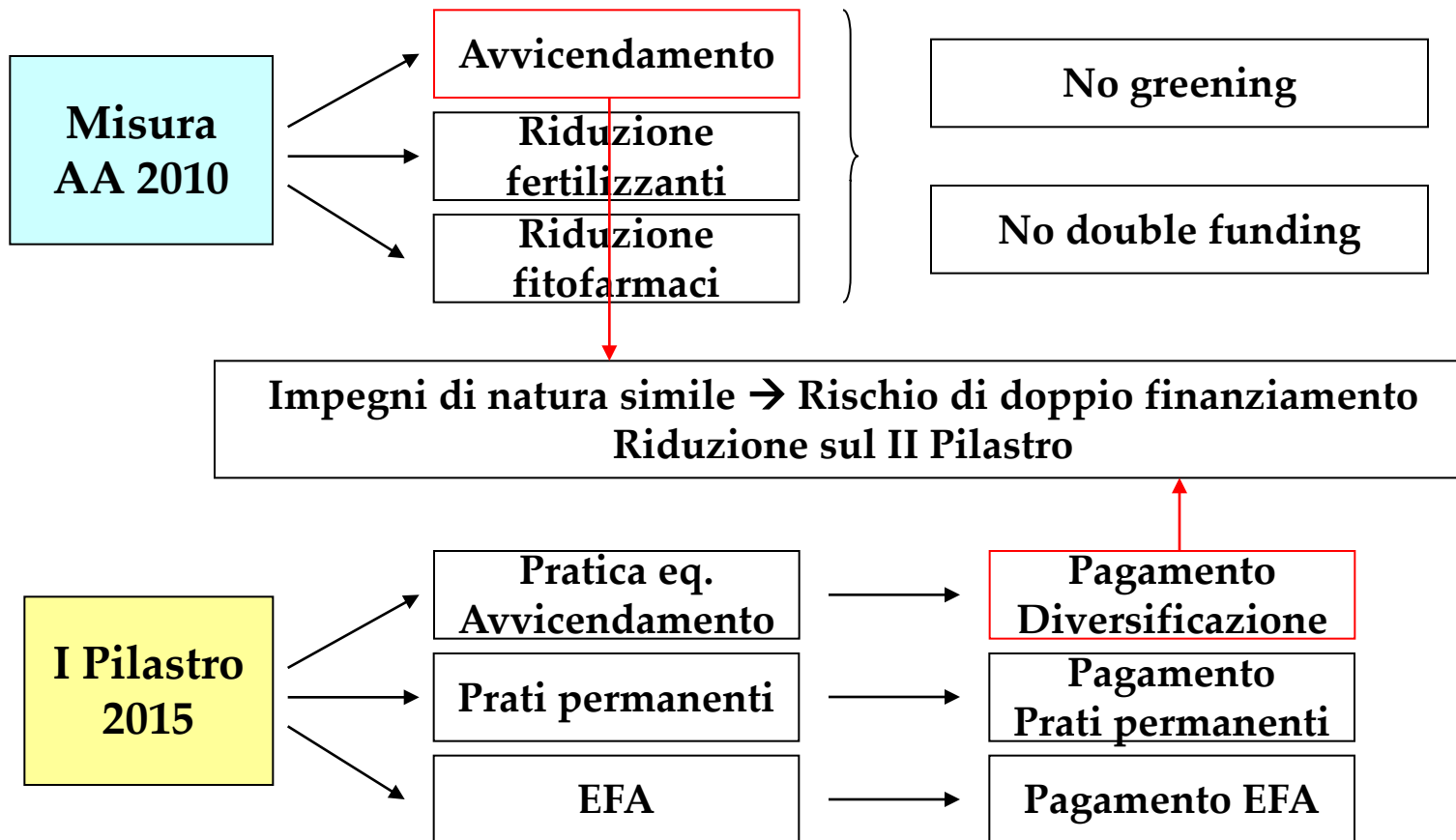
No double funding – Clausola di revisione (1)

- L'art. 46 comma 3 del regolamento (CE) n. 1974/2006 stabilisce che *“A partire dal 2012 è prevista una clausola di revisione per gli impegni assunti per un periodo fra cinque e sette anni, conformemente agli articoli, 39, 40 e 47 del regolamento (CE) n. 1698/2005, se tali impegni si protraggono oltre il termine del periodo di programmazione in corso, al fine di consentirne l'adeguamento al quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione successivo. Gli Stati membri possono tuttavia decidere di introdurre tale clausola di revisione già nel 2011. Il disposto del secondo comma si applica anche al presente comma.”*
- Tuttavia, anche gli impegni assunti prima del 2012, se sono utilizzati per l'equivalenza con il greening, sono soggetti al principio del “no double funding”.

No double funding – Clausola di revisione (2)



No double funding – Clausola di revisione (2)



Grazie per l'attenzione

Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale
Direzione generale per lo sviluppo rurale
Uffici DISR II – Sviluppo rurale e DISR III – Rapporti fra Agricoltura ed
Ambiente, Bonifica ed Irrigazione

Stefano Lafiandra
Stefano Angeli
Christian Vincentini



Ufficio DISR II

Antonio Frattarelli
Davide Liberati



Ufficio DISR III